



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

*CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER IL  
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO  
DEI **PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE**  
EX ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C. – TERZA ANNUALITÀ*

IL TITOLO ESECUTIVO:  
ALCUNI PROFILI GIURISPRUDENZIALI  
- INDEFETTIBILITÀ, CATALOGO, DEMATERIALIZZAZIONE -

dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

20/01/2026

## 1. L'indeffettibilità del titolo esecutivo

art. 474, c. 1, c.p.c.

*L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un **titolo esecutivo** per un **diritto certo, liquido ed esigibile**.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 573/2026

*il sistema dell'esecuzione forzata è retto dal fondamentale principio, consacrato nell'art. 474 c.p.c., **nulla executio sine titulo**: per poter procedere ad esecuzione forzata (o minacciarla...) occorre possedere un titolo esecutivo, ossia un documento dotato di particolari **requisiti formali**, rappresentativo di un **diritto certo, liquido ed esigibile**, al quale gli organi giudiziari a ciò deputati sono tenuti a dare ossequio, effettuando quanto occorrente per la soddisfazione del diritto, benché nolente debitore.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 3977/2012

- *l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la **condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva**;*
- *[...] la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice;*
- *[...] il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la **presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata**, ma anche la sua **permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione**.*

Corte di Cassazione, sez. un., n. 10939/2017

*presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 1027/2013

*è possibile l'integrazione del comando contenuto nel titolo esecutivo anche con le risultanze del processo o con elementi estrinseci (Cass. Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066): un tale orientamento, cui è doveroso assicurare continuità, si fa correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità del titolo per (assoluta) indeterminabilità - delle parti e del giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella; ma tale orientamento estremamente innovativo va inteso, a convinto avviso del Collegio, appunto nel senso che **una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite**, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo;*

## Efficacia *ultra partes* del titolo esecutivo

art. 477, c. 1, c.p.c.

*Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.*

Corte di Cassazione, sez. lav., n. 10525/2010

*in tema di successioni 'mortis causa', la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del 'de cuius', **incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.***

### Corte di Cassazione, sez. III, n. 5721/1994

*Per quanto riguarda il processo esecutivo questo, invece, è volto a conseguire la realizzazione di un diritto, il cui fondamento è stato già accertato (Cass. n. 2807 del 1969; n. 3164 del 1968) ed è caratterizzato dal fatto che in esso non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio. Discende da ciò che **non può essere disposta l'interruzione del processo esecutivo**, anche se esso si trova nella fase del versamento delle somme in conversione del pignoramento.*

## Corte di Cassazione, sez. V, n. 24795/2014

*Vale, pertanto, il principio generale, secondo cui la sentenza pronunciata nel processo tra il creditore della società e una società di persone costituisce **titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile**, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369).*

### Corte di Cassazione, sez. III, n. 29792/2024

*l'azione minacciata dal creditore con il precetto (e contrastata con l'opposizione) è una tipica azione esecutiva, diretta in danno del singolo condominio in virtù di un decreto di ingiunzione al pagamento di somme emesso nei confronti dell'ente condominiale: e tanto, ben legittimamente, in forza del consolidato orientamento di nomofilachia secondo cui il **provvedimento giudiziale recante condanna del condominio per un credito vantato da chi abbia contratto con l'amministratore rappresenta titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini, pur se non parti del giudizio e neppure individuati nominativamente nel provvedimento** (Cass. 06/12/2023, n. 34220; Cass. 27/06/2022, n. 20590; Cass. 29/09/2017, n. 22856; Cass., Sez. U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. 14/10/2004, n. 20304).*

## 2. Il catalogo dei titoli esecutivi: titoli giudiziali e titoli stragiudiziali

art. 474, c. 2, c.p.c.

*Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.*

## I titoli esecutivi giudiziali

art. 474, c. 2, c.p.c.

*Sono titoli esecutivi: 1) le **sentenze**, i **provvedimenti** e gli **altri atti** ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; ...*

Corte di Cassazione, sez. II, n. 7650/1994

*possono costituire titolo esecutivo **soltanto le sentenze riconducibili ad una pronuncia condannatoria**, ... posto che l'accertamento, che è proprio del giudizio di cognizione, non basta per ottenere la tutela nella forma reintegratoria, costituendo esso solo la premessa logica e giuridica per quella ulteriore attività che sta alla base della pretesa esecutiva.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 29021/2018

*in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza [della Corte di Cassazione] attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).*

*[...] **L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello**, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, **ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado**, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 41798/2021

*in linea generale, in mancanza di diversa espressa (o, quanto meno, implicita) indicazione nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, gli **interessi sulle somme liquidate nello stesso devono ritenersi comunque dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c.** (cfr. in proposito: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018, Rv. 648801 – 02, specie in motivazione; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011, Rv. 617480 - 01).*

## Corte di Cassazione, sez. un., n. 12449/2024

ove il giudice disponga il pagamento degli **‘interessi legali’** senza alcuna **specificazione**, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde **al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ.** se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Corte di Cassazione, sez. III, n. 12792/1997

*L'art. 654 c.p.c., secondo comma c.p.c., in un'ottica di semplificazione, giustificata dal fatto che il decreto ingiuntivo per il quale si procede è già stato notificato, non richiede che l'esecuzione forzata sia preceduta da una nuova notificazione del titolo esecutivo, imponendo tuttavia che nel precetto si faccia **'menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula'**, onde consentire l'individuazione del titolo per il quale si procede.*

Corte di Cassazione, sez. un., n. 9479/2023

*Il giudice dell'esecuzione:*

*a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di **controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;***

Corte di Cassazione, sez. III, n. 22522/2025

*la convenzione di **separazione personale dei coniugi**, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall'altro genitore, subordinatamente all'esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, **costituisce idoneo titolo esecutivo** e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro genitore, ovvero, nel secondo caso, **documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità**, o, in alternativa, **almeno messo a disposizione la documentazione necessaria**.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 12523/2016

*il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è, indubbiamente, atto esecutivo, proprio della procedura di espropriazione, ma costituisce anche, secondo l'inequivoco dettato del terzo comma della stessa norma, **titolo esecutivo per il rilascio.***

Corte di Cassazione, sez. III, n. 22033/2011

*il provvedimento negativo che reca la **condanna sulle spese è titolo esecutivo.***

Corte di Cassazione, sez. III, n. 9390/2016

*In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.*

Art. 177 disp. att. c.p.c.

*L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.*

***Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.***

## I titoli esecutivi stragiudiziali

art. 474, c. 2, c.p.c.

*Sono titoli esecutivi: ... 2) le **scritture private autenticate**, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le **cambiali**, nonché gli **altri titoli di credito** ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli **atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli**.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 5069/2010

*il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 20.*

Art. 49, c. 1, d.P.R. 602/1973

*Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del **ruolo**, **che costituisce titolo esecutivo**.*

Art. 10, lett. b), d.P.R. 602/1973

*- “ruolo”: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.*

Corte di Cassazione, sez. un., n. 5968/2025

*il **contratto di mutuo** integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, **costituisce valido titolo esecutivo**, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia **contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.***

Corte di Cassazione, sez. III, n. 41791/2021

*Nel caso dell'**apertura di credito bancario** (anche se garantita da ipoteca), al momento della stipulazione del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice, fino a che la somma stessa non sia utilizzata: deve quindi **negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso**, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso sia dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione, in tutto o in parte, fatta altresì sempre salva la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata tale utilizzazione.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 6174/2020

*al fine di accertare se un **contratto di mutuo** possa essere utilizzato quale **titolo esecutivo** occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'**atto di erogazione e quietanza**, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 6083/2015

*titolo esecutivo, già ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, nel testo originario, è l'atto redatto da notaio non solo quando contenga un contratto (perciò sia a struttura bi o plurilaterale) o comunque costituisca una nuova obbligazione. **E' titolo esecutivo anche l'atto redatto da notaio che contenga un negozio unilaterale, che si tratti sia di dichiarazione di volontà che di dichiarazione di scienza, purché avente ad oggetto un'obbligazione di somma di denaro relativa ad un credito certo e liquido. In particolare, va affermata la natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga, come nel caso di specie, una **ricognizione di debito**, con riconoscimento unilaterale di un'obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare.***

## Art. 12, d.lgs. 28/2010

*Ove tutte le parti aderenti alla **mediazione** siano assistite dagli avvocati, l'**accordo** che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, **costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata**, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.*

### 3. La dematerializzazione del titolo esecutivo e le dichiarazioni di conformità

art. 557 c. 2 c.p.c. (cfr. altresì art. 196 *novies*, c. 2, disp. att. c.p.c.)

*Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando **copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento** e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 28513/2025

*nel caso di specie oggetto del giudizio di merito che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, il titolo esecutivo era stato depositato in copia attestata conforme all'originale, mentre **non erano state depositate copie attestate conformi agli originali degli altri documenti (in particolare: dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento).***

Corte di Cassazione, sez. III, n. 28513/2025

*la **formulazione letterale** delle disposizioni di legge rilevanti ai fini della questione in esame nella presente sede risulti **sufficientemente chiara** e che tale formulazione letterale, **sia nel testo attuale degli artt. 543 e 557 c.p.c., sia in quello precedente** (preso in considerazione nel giudizio di merito nel corso del quale è stato richiesto il rinvio pregiudiziale), da ritenersi **sostanzialmente coincidenti**, imponga il deposito di copie degli atti necessari ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, munite di regolare attestazione di conformità, in un determinato termine perentorio.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 28513/2025

*In definitiva, con riguardo agli argomenti di carattere sistematico in esame, va rilevato:*

*a) che gli **artt. 543 e 557 c.p.c. richiedono espressamente il deposito**, in un termine perentorio, delle copie attestate conformi agli originali, di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento;*

*b) che si tratta di una previsione normativa **non certo tale da determinare eccessivi ostacoli all'accesso alla tutela giurisdizionale**, anche per la semplicità dell'attività richiesta e per la chiarezza delle norme che la richiedono, non suscettibili di interpretazioni incerte;*

*c) che, anzi, sarebbe del tutto contrario al sistema consentire lo svolgimento del processo esecutivo – con gli effetti, le spese ed il dispendio di attività processuali e pubbliche che lo stesso comporta – senza avere la **certezza documentale che vi siano i presupposti necessari per il suo avvio**.*

Corte di Cassazione, sez. III, n. 28513/2025

*l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; **il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.***

Corte di Cassazione, sez. VI, n. 981/2023

*il ricorso in appello ... è stato **redatto e notificato in forma digitale**, e la notifica è stata effettuata a mezzo Pec presso il domiciliatario del contribuente. Quindi [l'appellante] ha depositato nel fascicolo processuale i documenti digitali riportanti il ricorso e l'attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica. **Non ricorre, pertanto, l'ipotesi che il notificante abbia estratto una copia analogica dell'originale telematico, ed abbia depositato tale copia in atti.***

*[...] "quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, **non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore**".*